

ATTO COSTITUTIVO
Comitato "VIVITORRIA.FUTURO"

In data _____ a Chiusanico – TORRIA, Piazza Brigata Liguria (ex scuola)

si sono riunite le seguenti persone:

_____ nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino _____ codice fiscale _____

_____ nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino _____ codice fiscale _____

_____ nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino _____ codice fiscale _____

_____ nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino _____ codice fiscale _____

_____ nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino _____ codice fiscale _____

_____ nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino _____ codice fiscale _____

che, di comune accordo, convengono e deliberano quanto segue nel capitolo "Statuto" che fa parte integrante dell'atto costitutivo:

Firme:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Luogo e data _____

STATUTO

Comitato

Art. 1

Si costituisce un Comitato, denominato "VIVITORRIA.FUTURO", regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo primario è quello di favorire un rilancio Turistico/Culturale, il recupero/manutenzione dei Piloni e Croci Votive esistenti sul territorio del Comune di Chiusanico – censuario di Torria, raccogliere testimonianze orali e scritte con l'obiettivo di creare un volume che conservi la memoria delle vicende passate del borgo ed infine favorire la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni

A tal fine intende, in collaborazione con il Comune di Chiusanico, indire un bando pubblico per la "adozione" di un pilone da parte di privati cittadini, ovvero operatori economici (ditte individuali, società, associazioni, circoli, ect.) avente lo scopo di favorire il recupero edilizio dei "piloni" ed il loro mantenimento nel tempo, in forma volontaria. Al termine di ciascun intervento si provvederà alla installazione, sui manufatti, di un cartello istituzionale finalizzato a certificare l'avvenuto recupero da parte soggetto proprietario e/o affidatario: tale gesto viene denominato "ADOZIONE".

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione delle proprie finalità. Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante sottoscrizioni da parte di privati o di operatori economici, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Art. 3

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.

Art. 4

Il Comitato ha sede in Torria piazza Brigata Liguria (ex Scuola Elementare)

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Art. 5

Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio. Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato potrà, previa delibera dei soci (promotori e non), essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

Art. 6

Il Comitato è amministrato da un Presidente e dal Consiglio di Gestione composto da n. 6 membri (escluso il Presidente) eletti con due votazioni separate, dall'Assemblea dei Soci; le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente ed il Consiglio di Gestione resteranno in carica tre anni fino allo scioglimento del Comitato.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 7

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.

Art. 8

Al termine della sua durata (per raggiungimento degli scopi o per scioglimento) i componenti del Consiglio di Gestione redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da essa.

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l'approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 9

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 10

All'atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.